ACCORDO di SCIOGLIMENTO o di CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162

				All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:			
I sotto	scritti coniugi (cognome/nome):)			
A							
	nato a						
	Comune di						
con l'a	assistenza facoltativa dell'avvocato				del Foro di		
>				1			
	nata a						
	Comune di						
con l'	assistenza facoltativa dell'avvocato						
matrin	luogo di celebrazione del matrimonio luogo trascrizione dell'atto di matrin residenza dello sposo; residenza della sposa; residenza di entrambi i coniugi; ontà di ottenere lo scioglimento del promonio religioso, addivenendo al presen 5-76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4	nonio avv oprio mati te accord	rimonic o. A ta	o civile/far c	pevoli delle sanzio	oni previste agli	
		DICHI	ARAN	0			
– di es	aver contratto matrimonio in data ssere/non essere parti in giudizio pende del matrimonio tra gli stessi. In caso af concernente il divorzio: ssere legalmente separati a seguito di:); ente conce fermative	ernente o, indic	lo scioglim	ento/la cessazione nale presso il quale	degli effetti	di
	sentenza di separazione giudiziale pa	assata in g	giudica	to n		, pronunciata in	n
(1900-24	data dal Tril	bunale di		<u> </u>	;	8	
	provvedimento di omologa di separa data dal Tril	izione coi	nsensua	ile n		_, pronunciato	in
	convenzione di negoziazione assistit	a dagli av	vvocati		, e		
	del Foro di e			, n.	, in da	ıta	
	trascritta nei registri di matrimonio d	lel Comu	ne di			();
	accordo di separazione consensuale	sottoscrit	to in da	ıta	davanti	all'Ufficiale de	ello
	Stato Civile del Comune di		() e c	onfermato in data		

- di trovarsi in uno dei casi di cui all'art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non essere genitori di figli minori;
- di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci;
- di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale.

Ciò premesso, richiamato l'art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014, n. 162, entrambi i coniugi convengono di addivenire consensualmente allo scioglimento del proprio matrimonio civile/alla cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio religioso, secondo le condizioni tra essi concordate.

1.	A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti:
2.	
3.	
Castel	Mella, il
Coniu	ıgi
Avvo	cato/i

Art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898: "Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi:[...] 2) nei casi in cui: [...] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno 2 anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 3 anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.